XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOGLIANI, FRASSINI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BINELLI, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAGGIONI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard*

Presentata il 9 ottobre 2018

Onorevoli Colleghi! — La pratica dello sci alpino con finalità non agonistiche è sempre più diffusa e questo è indubbiamente molto positivo visto che l'esercizio di ogni attività sportiva va a beneficio della salute dei cittadini, diritto che la Repubblica intende promuovere e sostenere.

Purtroppo, però, il verificarsi di frequenti infortuni, talvolta con esiti gravissimi se non addirittura letali, riguarda tutte le categorie di sciatori, non solo i più giovani o i praticanti inesperti.

Al fine di tutelare i valori costituzionali primari, primo fra tutti quello alla salute, bisogna prevedere il maggior numero posXVIII LEGISLATURA A.C. 1252

sibile di presìdi volti a prevenire tali infortuni, assicurando condizioni e garanzie di sicurezza uniformi in tutto il territorio nazionale e per tutti gli individui, indistintamente, a prescindere dall'età anagrafica. Con la legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune norme che, nel rispetto della libertà della pratica sportiva, hanno lo scopo specifico di mitigare gli effetti degli incidenti sulle piste e nei fuoripista, con la previsione dell'obbligo di utilizzo di un casco protettivo.

Dopo quindici anni di sperimentazione si reputa opportuno estendere l'obbligo dell'uso del casco protettivo, previsto dalla citata legge solo per i minori di 14 anni, a tutti i praticanti lo sci alpino e lo *snowboard* al fine di ampliare le condizioni di

sicurezza. Da una ricerca condotta dall'I-stituto superiore di sanità risulta, infatti, che sia nello sci alpino che nello snowboard circa 1 incidente su 7 ha come conseguenza un trauma al cranio o al viso e la gran parte di questi incidenti riguarda soggetti tra i 15 e i 29 anni, la fascia di età nella quale si registra circa un terzo del totale dei traumi cranici (51,2 per cento contro il 18,3 per cento degli infortuni cranio-facciali che si registrano nella fascia di età da 0 a 14 anni).

Oggetto della presente proposta di legge è pertanto l'estensione a tutti i praticanti dello sci alpino e dello *snowboard* dell'obbligo di utilizzo del casco protettivo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 363 del 2003.

XVIII LEGISLATURA A.C. 1252

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 »;
- *b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obbligo di utilizzo del casco protettivo ».



18PDL0031640^{}